



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

COVID 19 (CORONAVIRUS)

DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 - "COVID-19"

PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 17 MARZO 2020 N. 70

EDIZIONE STRAORDINARIA

ANALISI DELLE PRINCIPALI NORME DI INTERESSE GENERALE

Gentile Cliente,

dopo alcuni giorni di gestazione e, in estremo ritardo rispetto alle esigenze, è stato pubblicato il decreto "CURA ITALIA" (Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18) nella Gazzetta Ufficiale di questa notte – martedì 17 marzo 2020 n. 70 – Anno 161°.

Preliminarmente si evidenzia, come chiarito dal Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nell'ambito della conferenza stampa che si è successivamente tenuta, che il decreto legge approvato e pubblicato riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di "marzo 2020" (il Ministro, in effetti, ha parlato di un "Decreto Marzo"), con la conseguenza che, stante la situazione sanitaria, non è da escludersi ulteriori interventi per i prossimi mesi.

Il Decreto rappresenta, quindi, soltanto una prima e immediata risposta alla crisi "Coronavirus" sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento; a questo Decreto ne seguirà un altro, nel mese di aprile.

Il decreto "Cura Italia" si articola su cinque assi:

- **finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;**
- **sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;**
- **iniezione di liquidità nel sistema del credito;**
- **sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;**
- **misure di sostegno per specifici settori economici.**

Di seguito, in modo tabellare, quindi, gli interventi:

Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 16 marzo (articoli 61 e 62)	Tutti i versamenti fiscali scaduti ieri, 16 marzo, sono rinviati: <ul style="list-style-type: none">▪ al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro▪ al 31 maggio per gli altri contribuenti Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti ieri, 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.
Sospensione dei versamenti (articolo 62, comma 2)	Sono sospesi i versamenti scadenti nel periodo dall'8.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro. Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell'Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.
Sospensione degli altri adempimenti fiscali (articolo 62, comma 1)	Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell'Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020. Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dall'8.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale. Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30.06.2020. Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 del D.L. 9/2020, con le conseguenza che le certificazioni uniche dovranno essere trasmesse comunque entro il 31 marzo.

Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti (articolo 61)	<p>La sospensione dei versamenti e delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa a una serie di soggetti tra i quali rientrano, per esempio, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub.</p>
Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione (articolo 68)	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dall'8.03.2020 al 31.05.2020 relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ cartelle di pagamento emesse dagli agenti per la riscossione ▪ avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate ▪ avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ▪ atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ▪ ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli Enti locali <p>I versamenti dovranno essere eseguiti in una unica soluzione entro il 30.06.2020</p>
Rinvio versamento delle ritenute di acconto (articolo 62, comma 7)	<p>I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta di acconto, di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 600/1973, per opzione e previa presentazione di specifica dichiarazione da parte del percettore (lavoratore autonomo o agente).</p> <p>Non possono beneficiare della detta agevolazione i soggetti che hanno sostenuto, nel mese precedente, spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</p> <p>Le ritenute dovranno essere versate in una unica soluzione, entro il 31.05.2020 dal percettore con possibilità di riversamento in una unica rata o in 5 rate di pari importo a decorrere dal medesimo mese (maggio).</p>
Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (articolo 67)	<p>Sono sospesi dall'8.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli Uffici degli enti impositori.</p> <p>Sono inoltre sospesi, sempre nel medesimo periodo, i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e di consulenza fiscale.</p>
Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 64)	<p>E' riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte e professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazioni degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un massimo di spesa di euro 20.000.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo stanziato massimo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Serve un decreto di attuazione.</p>
Credito d'imposta per i contratti di locazione (articolo 65)	<p>E' riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese</p>

	di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale "C/1".
Detrazione per erogazioni liberali (articolo 66)	Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziarie gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COROVIRUS sono detraibili dal reddito delle persone fisiche nella misura del 30% per un importo massimo di 30.000 euro. Tale detrazione spetta anche alle imprese con deduzione dal reddito d'impresa, trovando applicazione l'articolo 27 della legge 133/1999. Ai fini IRAP le erogazioni liberali citate sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.
Indennità una tantum per professionisti e co.co.co. (articoli 27-30 e 44)	E' riconosciuta una indennità una tantum per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro ai liberi professionisti titolari di partita iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'A.G.O. e ai lavoratori stagionali del settore turismo. Da una prima analisi della disposizione risultano esclusi i Professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private (Commercialisti, ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati e quant'altro). E' stato tuttavia istituito un "Fondo per il reddito di ultima istanza" con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo, compresi i Professionisti iscritti nei vari Ordini.
Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 83)	Sono rinviate d'ufficio (quindi senza dover fare alcuna istanza) le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, salvo specifiche eccezioni indicate espressamente dalla norma. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti. Le disposizioni appena richiamate si rendono applicabili anche ai procedimenti dinanzi alle Commissioni Tributarie (Provinciali e regionali).
Terzo Settore (articolo 35)	E' stato spostato al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale gli Enti del terzo settore dovranno adeguare i propri Statuti nella considerazione della riforma operata per il comparto.
Mutui prima casa (articolo 54)	E' riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di specifica autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21.02.2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019.

	Non è necessaria la presentazione dell'ISEE.
Rimborso prestiti PMI (articolo 56)	<p>Il pagamento delle rate dei prestiti accordati dalle banche o da altri intermediari finanziari alle PMI (quelle sotto i 2 milioni di euro di ricavi, per intendersi) e alle micro imprese è sospeso fino al 30.09.2020.</p> <p>La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30.09.2020 dovrà essere rinviata fino a tale data.</p> <p>Le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non potranno essere revocati fino al 30.09.2020.</p> <p>E', in ogni caso, richiesta la presentazione di un'autocertificazione con la quale la PMI attesta di aver subito una riduzione parziale e/o totale dell'attività in conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.</p>
Premio lavoro nella propria sede (articolo 63)	<p>Per il solo mese di marzo 2020 è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che non possono beneficiare del cosiddetto "smart-working", da determinare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.</p> <p>Il premio non è tassato.</p>
Bilancio 2019 (articolo 106)	<p>Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio appena concluso (2019) entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Nelle S.p.a., nelle S.r.l., nelle S.a.p.a. e nelle società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in Assemblea utilizzando mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie.</p> <p>Non è necessario, inoltre, che il Presidente, il Segretario o il Notaio si trovino nello stesso luogo.</p> <p>Nelle S.r.l. è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 2479 del Codice Civile.</p>

Questa l'analisi delle disposizioni ritenute dallo Studio più interessanti e di immediato utilizzo.

Si segnalano anche numerose misure sul fronte dei dipendenti delle imprese e dei lavoratori autonomi che dovranno essere ulteriormente e più approfonditamente analizzate.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani